

REGIONE PUGLIA - L.R. 3 aprile 1995, n. 14: Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

(B.U.R. 18 aprile 1995, n. 39)

Art. 1 - Servizio di taxi e di noleggio con conducente

1. La presente legge riguarda i servizi pubblici non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e precisamente:

- a) servizio taxi autovettura, motocarozzetta, natante a veicolo a trazione animale;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.

2. E' escluso dalla presente normativa il servizio di noleggio con conducente e autobus, per il quale continuano ad applicarsi le norme stabilite dal Consiglio regionale nella deliberazione n. 1140 del 5 marzo 1990 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 2 - Commissione consultiva regionale. [1]

1. È costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e composta da:

- a) Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
- b) un dirigente dell'Assessorato regionale ai trasporti - Settore integrato dei trasporti;
- c) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e trasporti di Puglia;
- d) un rappresentante dell'Unione regionale delle province pugliesi;
- e) un rappresentante regionale dell'ANCI;
- f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
- g) quattro rappresentanti delle associazioni degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;
- h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni confederaliregionali più rappresentative a livello territoriale;
- i) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.

2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell'Assessorato regionale ai trasporti - Sistema integrato dei trasporti.

3. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

